



DELIBERAZIONE n. 30  
del 30.05.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
**CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*  
OGGETTO: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARI-CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2022.**  
\*\*\*\*\*

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **maggio**, alle ore **21.08**, presso il teatro comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Straordinaria** ed in **prima convocazione** indetta per le ore 21.00, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>
1 - TORRIGIANI ALESSIO	Presente		8 - MICHELI REMO	Presente	
2 - TRONCI DANIELE	Presente		9 - TESTAI GIOVANNI VALTER	Presente	
3 - BIONDI PAOLA	Presente		10 - VENTURINI LUCIANO	Presente	
4 - VESCOVI MATTEO	Presente		11 - PARLANTI LUCA	Presente	
5 - CETRARO MONICA	Presente		12 - ZARA PAOLO MANUELO	Presente	
6 - BOCHICCHIO ALESSANDRO	Presente		13 - VOLPI STELLA	Presente	
7 - PEDINI ALESSANDRO	Presente				

*(Consiglieri Presenti n. 13 - Consiglieri Assenti n. 0).*

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. **ALESSIO TORRIGIANI** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, **DR.SSA VERA AQUINO**, incaricato della redazione del presente verbale.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, **BIONDI PAOLA, PEDINI ALESSANDRO, VENTURINI LUCIANO**

La seduta è pubblica.

**IL PRESIDENTE  
ALESSIO TORRIGIANI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA VERA AQUINO**



Il Sindaco: illustra l'argomento, precisa che l'assemblea di Ato che ha approvato il pef è stata abbastanza complessa, la legislazione ci colloca all'interno di un ambito ottimale e siamo passati da una raccolta autonoma dei rifiuti a una raccolta gestita dalla gara d'ambito. I comuni dell'Ato sono anche soci del gestore Alia. L'ambito scelse la via della gara pubblica con assegnazione alle aziende operanti sul territorio: "Avevamo già avuto un approccio con una società grande, altri Comuni invece avevano come gestori ancora ditte locali, l'Ato deve controllare il Pef e verificare i costi. Nel 2012 l'operazione prevedeva la chiusura di alcuni impianti di smaltimento e quindi si dovevano ridurre i costi e ottimizzare il servizio. Alia ha iniziato a operare nel 2018 e già nel 2019 si era palesata una situazione diversa da quella prospettata. Si prevede quindi un aumento dei costi fino al 2025. L'amministrazione ha votato contro, insieme ad altri 18 Comuni, i sindaci della Valdinievole hanno votato contro, perché questo soggetto sta producendo dei costi. Nonostante gli aumenti delle tariffe non si sono oneri gravosi per il comune, ma ci preoccupa quello che accadrà nei prossimi anni. È paradossale portare le tariffe in approvazione in Consiglio perché non abbiamo voce in capitolo, mentre ora l'unica manovra è la votazione in assemblea di Ato, tra l'altro il Comune di Lamporecchio ha un servizio concesso al gestore per cui non passa attraverso la gestione del comune, e quindi anche altri chiederanno il passaggio a corrispettivo".

Il Vice Sindaco Tronci: "Dal 2003 il Comune di Lamporecchio utilizza il porta a porta e una raccolta spinta. Nei primi anni abbiamo subito gli ammortamenti, poi è calata la tariffa e nel 2018 è aumentata di nuovo per effetto dell'Istat. Con il cambio della legislazione il Pef è aumentato del 6,6% ogni anno. Abbiamo applicato degli aggiustamenti dove era possibile, tenendo conto che le tariffe sono basate sul servizio del 2020. Abbiamo richiesto miglioramenti anche da parte del gestore del servizio. L'aumento di 90.000 € non è accettabile perché siamo l'unico comune con Tari-corrispettivo, ma i cittadini non hanno ancora visto i risultati del loro lavoro. Quindi l'aumento di 7,4% è stato abbattuto in parte con 20.000 € di avanzo Tari, useremo una parte di risorse del bilancio per beneficiare soggetti che ne hanno bisogno".

Il Sindaco: "La tariffa comunque resta una delle più basse dell'ambito".

Il consigliere Parlanti: dichiara che gli piacerebbe sapere come mai l'amministrazione si accorge solo ora che il sistema dei rifiuti non funziona, nel 2019 l'amministrazione non era molto presente, nel 2020 avete votato a favore e nel 2021 ci sono stati gli aumenti e da allora è suonata la campanella d'allarme: "Dove siete stati fino a ora? Cosa crede di risolvere non votando il Pef? Quali prospettive ha un cittadino di Lamporecchio?".

Il consigliere Venturini: "Sono dispiaciuto che le tariffe siano in mano alla gestione di Arera, contesta l'aumento che con l'Iva è ancora più alto".

Il Vice Sindaco Tronci: chiede di lasciare agli atti del Consiglio un documento che procede a leggere.

Il consigliere Parlanti chiede: "Cosa avete intenzione di fare? Ci devono essere delle responsabilità politiche e giuridiche per questo sistema fallimentare".

Il Sindaco: precisa che il comune di Pistoia sta nel sistema e non potrebbe essere diversamente e ha espresso il presidente di Publiservizi che controlla il 30% di Alia. I Comuni capoluogo e i Comuni minori sono diversi. L'operazione è stata condivisa con tutti i Comuni della Valdinievole: "L'azienda unica è stata fatta nel 2012 ed è stato tradito l'obiettivo per cui era nata. Noi abbiamo sempre lavorato per ridurre le tariffe. La regione ha delle colpe per non aver individuato gli impianti



nuovi, ha colpe Alia perché c'è qualcosa che non funziona, vi invito a leggere l'intervento del direttore di Alia nei confronti del Sindaco di Lamporecchio e non è ancora finita".  
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di data 23.05.2022, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, qui unita quale Allegato "A", con la quale, in sintesi, si propone di approvare le tariffe per l'applicazione della Tari-corrispettivo per l'anno 2022;

VISTE le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, come indicate nel prospetto unito al presente provvedimento, sotto la lettera "A1";

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato "A");

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTO l'art. 49, primo comma, del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato (Allegato "B");

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato "C";

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 30.05.2022 ed unito quale Allegato "D";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali;



Con votazione espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 13

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 4 (Consiglieri Parlanti, Testai, Venturini, Zara)

### **D E L I B E R A**

**1) DI APPROVARE** e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione di data 2010, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", ivi compreso l'**Allegato A1**;

**2) DI DARE ATTO** che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato "B") e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato "C");

**3) DI DARE ATTO** altresì che è stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 30.05.2022 (Allegato "D");

**4) DI DISPORRE** la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini notiziali di cui al comma 1 dell'art. 124 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-----

Il Presidente, vista l'urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 13

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 4 (Consiglieri Parlanti, Testai, Venturini, Zara)

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l'immediata eseguibilità del presente atto.




**COMUNE DI LAMPORECCHIO**  
Provincia di Pistoia  
C.F. : 00300620473

Foglio n. 5

\*\*\*\*\*

**IL PRESIDENTE**  
**ALESSIO TORRIGIANI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR.SSA VERA AQUINO**



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**  
Provincia di Pistoia

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale numero 83 del 23.05.2022**

**Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARI-CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2022.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,  
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**VISTO** l'art. 147/bis, comma 4, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE:**

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Lamporecchio, 29.05.2022

**IL RESPONSABILE**  
**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**DOTT.SSA MICHELA BINI**  
(firmato digitalmente)



**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**RELAZIONE PROPOSTA N. 83 DEL 23.05.2022**

**II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE ALL'ORGANO CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2022.**

**PREMESSO** che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (**legge di stabilità 2014**) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 704 dell'art.1 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art.14 del D.L. 201/2011 di istituzione della TARES;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"

**DATO ATTO** che:

- la disciplina della tassa rifiuti (TARI) è prevista nei commi da 641 e 668 dell'art.1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché nei commi da 682 a 691. Il comma 683 prevede che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";
- essa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

**VISTO**, in particolare, il comma 668, dell'art. 1 Legge n. 147/2013 che prevede che "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*";

**RICHIAMATA** la propria delibera n. 42 del 29 luglio 2013, con la quale, tra l'altro e per quanto qui interessa, fu deciso:



a) di istituire a far tempo dal 1° gennaio 2013 la tariffa corrispettivo di cui all'art. 14, comma 29, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in via sperimentale;

b) di prendere atto che la suddetta tariffa, ai sensi del comma 31 di detto art. 14, sarebbe applicata e riscossa, per l'anno 2013, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**VISTO** il vigente "Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il metodo puntuale ex art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2014 e ss.mm.ii;

**RICORDATO** che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- il Comune di Lamorecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" al costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.;

**VISTA** la Delibera CC 59 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa che ha assunto la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa", delle Società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl;

**VISTA** la nota, prot.1350 del 10.03.2017, con la quale Publiambiente Spa ha comunicato l'avvenuta esecuzione di fusione per incorporazione di ASM Spa, Publiambiente Spa e CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha contestualmente assunta la denominazione di Alia Servizi Ambientali Spa la quale è subentrata, a decorrere dal 13 Marzo 2017 senza soluzione di continuità ed a pieno titolo in tutto il patrimonio attivo e passivo nonché in tutte le ragioni, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni, così come in tutto gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura di tutte le società incorporate alla scadenze e condizioni originariamente previste;

**RIBADITO** che la gestione (applicazione e riscossione) della tariffa corrispettivo è affidata ad Alia SpA, quale concessionario del servizio;

**PRESO ATTO** che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le



funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

**VISTI** i provvedimenti emanati dall'Autorità ARERA in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti nel periodo 2019/2022 e, in particolare:

- la Deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 443 (*"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*), con cui l'Autorità ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante la Tassa sui rifiuti, distinguendole in parte fissa e parte variabile;
- la Determinazione del 27 marzo 2020, n. 2, con cui sono stati individuati gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 443/209/R/Rif (MTR) e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani economico finanziari;
- la Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363 avente ad oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la Deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459 avente ad oggetto *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- la Determinazione del 4 novembre 2021, n. 2, avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

**TENUTO CONTO** che ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.443/2019, ATO Toscana Centro, in qualità di Ente di governo dell'Ambito (Egato), costituito ed operativo nell'ambito territoriale di riferimento, è il soggetto che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente a cui spetta la procedura di validazione del piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti secondo il metodo MTR;

**VISTA** la Deliberazione ARERA del 15 gennaio 2022, n. 15 con cui è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e la conseguente Determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Centro del 28 marzo 2022, n.49 di individuazione del posizionamento delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti presenti nell'ambito nello Schema IV (Livello qualitativo avanzato) della matrice degli schemi regolatori previsti dal TQRIF;

**VISTO** l'art.1 comma 169 della L. 296/2006 che così recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;



**VISTO** l'art.27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostituito dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che così recita: *“Il termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**RICHIAMATE:**

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 entrambe del 30 marzo 2021 con le quali sono stati approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ed il Bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi allegati;
- la delibera della Giunta Comunale n. 41 del 7 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023;
- la delibera della Giunta Comunale n. 73 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anni 2021-2023 e piano dettagliato degli obiettivi 2021”*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, ulteriormente prorogato al 31/05/2022 ai sensi dell'art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15;

**DATO ATTO** che il Comune di Lamporecchio non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e che conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2022 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2022 avente ad oggetto: *“Esercizio provvisorio anno 2022- Disposizioni”*;

**VISTO** il D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”*, e ss.mm.ii.;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D.L.gs. 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;

**VISTO** l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre n. 228 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**VISTO** l'articolo 13 comma 5-bis della Legge 25 del 28.03.2022 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 *“Sostegni-ter”* che dispone quanto segue: *“5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o*



*per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.*

**ATTESO** che la norma, peraltro approvata successivamente a quella che ha disposto il c.d. “sganciamento TARI” al 30 aprile, apre la possibilità di approvare delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per il bilancio (oggi 31 maggio) consentendo a tutti i Comuni, persino a coloro che avessero già approvato il bilancio di previsione (“eventualmente già approvato”) di provvedere con una variazione di bilancio al recepimento delle eventuali modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all’entrata dei tributi coinvolti;

**DATO ATTO** che con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, fino al 31 luglio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020, e che tali termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 , al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, al 31 luglio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021, come previsto dall’articolo 1 del D.L. 105/2021(L. 126/2021), ed infine prorogato fino al 31 marzo 2022 dall’articolo 1 del D.L. 221/2021;

**VISTO** che l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell’anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall’emergenza epidemiologica;

**RICHIAMATO** il comma 660, art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

**VISTO** l’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui è stato istituito presso il Ministero dell’Interno il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;

**VISTI** i commi 822 e 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**DATO ATTO** che le risorse assegnate con detto il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid- 19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**CONSIDERATO** che le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato;

**TENUTO CONTO** che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con pubblicazione di alcune FAQ sul proprio portale nella sezione Pareggio di Bilancio, ha ritenuto possibile (FAQ n. 36)



l'utilizzo del predetto fondo per finanziare anche l'eventuale conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

**RICHIAMATO** l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 che, prevede che le risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 agli enti locali a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021 per le finalità per le quali sono state assegnate, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022 (entro il 31.12.2022) a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/05/2022, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021, dove è presente l'importo residuo del trasferimento fondo funzioni fondamentali anno 2020 ex articolo 106 del DL 34/2020 di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021 di € 23.340,00 e come risultante da certificazione Covid già trasmessa alla RGS;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha comunicato pertanto ad ATO (nota prot. 6524 del 19/05/2022) la volontà di utilizzare il suddetto importo residuo del trasferimento fondo funzioni fondamentali anno 2020 ex articolo 106 del DL 34/2020 di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/2021 per azzerare la quota residua relativa alle componenti RCTV e delle componenti RCUTF (conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) per € 20.289,00;

**PRECISATO** che detto importo troverà copertura finanziaria nel capitolo n. 10950503/3 denominato "*trasferimenti al gestore servizio igiene urbana agevolazioni covid (fin. da avanzo fondo funzioni fondamentali tari 2020)*" del Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2022-2024, il cui stanziamento sarà adeguato con idonea variazione di bilancio attraverso l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione 2021 vincolato;

**DATO ATTO** che ATO Toscana Centro ha adottato deliberazione 07/2022 del 23 maggio 2022 avente ad oggetto "*Proposta tariffaria per i comuni di Ato Toscana Centro della gestione Alia spa per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: approvazione*" ricevuta da questo Ente a mezzo PEC ns. prot. n. 6809 del 24/05/2022;

**RILEVATO** che il PEF 2022 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a carico del Comune di Lamporecchio, da riconoscere in tariffa, un importo di €1.282.398,00, oltre IVA pari ad € 133.830,00 per un totale di € 1.416.228,00, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 pari a totali € 20.895,00 (importo lordo del PEF 2022 € 1.437.123,00);

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.06.2021 in cui sono state approvate le tariffe per l'anno 2021;

**ATTESO** che occorre procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13/04/2022 con cui sono state stabilite le scadenze di pagamento della TARI 2022 come segue, a seguito di tre emissioni:



- la prima emissione relativa al 1° acconto TARI con scadenza 31 Luglio 2022 calcolate applicando le tariffe 2021;
- la seconda emissione relativa al 2° acconto TARI con scadenza 31 Ottobre 2022 calcolate applicando le tariffe 2021;
- la terza emissione relativa alla 3° rata TARI con scadenza 28 Febbraio 2023 calcolate applicando le tariffe 2022;

**VISTE**, le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, come indicate nel prospetto unito al presente provvedimento, sotto la lettera "A1" formandone parte integrante e sostanziale, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

**RITENUTO:**

- di autorizzare il gestore del servizio di igiene urbana ad emettere, le fatture per il servizio reso;
- di permettere che il gestore possa concludere l'intero "ciclo di vita" della riscossione, effettuando attività di controllo, di accertamento e di resistenza in giudizio;

**DATO ATTO** che i costi annuali per la fornitura in comodato dei contenitori ed il relativo servizio di manutenzione e registrazione degli svuotamenti sono inclusi nella tariffa (costi aggiuntivi);

**DATO ATTO** che per le utenze domestiche vengono confermate le agevolazioni per situazioni di disagio socio-economico che verranno gestite dall'Ufficio servizi sociali, dietro presentazione di richiesta del contribuente;

**DATO ATTO** che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, da riversare alla Provincia di Pistoia nell'aliquota annualmente deliberata;

**VISTO** l'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater del D.L. 201/2011, così come modificati dall'art 15bis del DL 34/2019 secondo cui "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.[...];

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere*



effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

**ACQUISITO** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi interessato;

**ACQUISITO** ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

### DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** e fare proprie tutte le premesse del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per il 2022, quali risultano indicate nel prospetto che si unisce al presente provvedimento sotto la lettera "A1" formandone parte integrante e sostanziale per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
3. **DI STABILIRE** il seguente numero di svuotamenti minimi annuali del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile:  
utenze domestiche, considerato che la produzione di rifiuto indifferenziato per abitante ammonta a 65 litri/abitante/anno:

**Tabella Svuotamenti Minimi – RSU grigio**

n. componenti	1	2	3	4	5	6
contenitori in lt.						
20	4	7	10	13	17	20



35	2	4	6	8	10	12
50	2	3	4	6	7	8
120	1	2	2	3	3	4
240	1	1	1	2	2	2
660	1	1	1	1	1	1

4. **DI DETERMINARE** il numero convenzionale dei residenti per le utenze domestiche non stabilmente attive (seconde case) e per le utenze domestiche in condizioni di uso particolare secondo il rapporto di 36 mq/abitante. Qualora detto rapporto dia origine a numero frazionale questo viene approssimato sempre per eccesso/difetto all'unità;
5. **DI DETERMINARE** per l'anno 2022 la percentuale di riduzione da applicare per le utenze domestiche, relativamente alle abitazioni tenute a disposizione, nella misura del 20% sulla parte fissa;
6. **DI DETERMINARE** per i locali delle utenze non domestiche tenuti a disposizione per usi stagionali o altro uso limitato o discontinuo, sulla base della dichiarazione fatta dagli utenti all'ufficio SUAP al momento di inizio dell'attività o di successiva comunicazione modificativa, la percentuale di riduzione nella misura del 20%;
7. **DI STABILIRE** che le agevolazioni per situazioni di disagio socio-economico verranno gestite dall'Ufficio servizi sociali, dietro presentazione di richiesta del contribuente;
8. **DI DARE ATTO** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata;
9. **DI CONFERMARE** le scadenze di pagamento della TARI 2022 stabilite con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13/04/2022 a seguito di tre emissioni, di cui la prima relativa al 1° acconto TARI con scadenza 31 Luglio 2022 calcolate applicando le tariffe 2021, la seconda relativa al 2° acconto TARI con scadenza 31 Ottobre 2022 calcolate applicando le tariffe 2021 e la terza relativa alla 3° rata TARI con scadenza 28 Febbraio 2023 calcolata applicando le tariffe definitive con conguaglio su quanto già versato;
10. **DI TRASMETTERE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;
11. **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
12. **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione;
13. **DI PRECISARE** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è la sottoscritta dott.ssa Bini Michela in qualità di responsabile dell'Area Finanziaria;



**COMUNE DI LAMORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

**C.F. : 00300620473**

Foglio n. 15

14. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato al 31 maggio 2022;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Dott.ssa Michela Bini**



**Deliberazione di C.C. n. 30 del 30.05.2022**

\*\*\*\*\*

Il presente Verbale, che consta di n. 16 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

**IL PRESIDENTE**  
**ALESSIO TORRIGIANI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR.SSA VERA AQUINO**

Comune di Lamporecchio  
Tariffe TARI 2022

DOMESTICO			
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq
1	0,86		0,73
2	0,94		0,79
3	1,02		0,86
4	1,10		0,93
5	1,17		0,99
>5	1,23		1,04

NON DOMESTICO				
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65	1,27
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25	0,95
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80	1,08
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45	1,68
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18	1,39
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12	1,16
7	Alberghi con ristorante	1,26	11,60	2,61
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98	2,47
9	Case di cura e riposo	1,09	10,08	2,27
10	Ospedale	1,13	10,39	2,34
11	Uffici, agenzie	1,47	13,55	3,05
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,86	7,89	1,78
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,	1,22	11,26	2,53
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21	2,99
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,86	7,90	1,78
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63	0,00
0	- idem utenze giornaliere	3,18	29,26	6,60
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32	2,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, etc	0,99	9,10	2,05
19	Carrozzeria, autofficina, elettraulo	1,26	11,58	2,61
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20	1,85
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10	1,83
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,55	60,24	13,58
0	- idem utenze giornaliere	19,68	181,10	40,84
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,33	39,80	8,99
24	Bar, caffè, pasticceria	4,75	43,66	9,85
0	- idem utenze giornaliere	14,08	129,54	29,22
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ge	2,34	21,55	4,86
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,60	3,97
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,50	68,93	15,55
28	Ipersmercati di generi misti	1,98	18,20	4,11
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,96	54,80	0,00
0	- idem utenze giornaliere	13,16	121,00	27,31
30	Discoteche, night-club	1,83	16,83	3,80
31	Agriturismo, affittacamere, residence	1,18	10,84	2,44

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE							
UTENZE DOMESTICHE							
PARTE VARIABILE SERVIZIO PORTA A PORTA							
rifiuto	costo svuotamento						
	20 lt.	35 lt.	50 lt.	120 lt.	240 lt.	660 lt.	1100 lt.
RSU	€ 10,65	€ 18,64	€ 26,63	€ 63,90	€ 127,81	€ 351,47	€ 585,78
Multi Materiale							
FORSU							

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE							
UTENZE NON DOMESTICHE							
PARTE VARIABILE SERVIZIO PORTA A PORTA							
rifiuto	costo svuotamento						
	20 lt.	35 lt.	50 lt.	120 lt.	240 lt.	660 lt.	1100 lt.
RSU	€ 2,46	€ 4,30	€ 6,15	€ 14,75	€ 29,50	€ 81,13	€ 135,22
Multi Materiale	€ 0,52	€ 0,91	€ 1,29	€ 3,11	€ 6,21	€ 17,08	€ 28,47
FORSU	€ 1,79	€ 3,12	€ 4,46	€ 10,71	€ 21,43	€ 58,93	€ 98,21



## **COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale numero 83 del 23.05.2022**

**Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2022.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**VISTO** l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;


### **ESPRIME**

#### **PARERE FAVOREVOLE:**

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Lamporecchio, 29.05.2022

**IL RESPONSABILE**  
**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**DOTT.SSA MICHELA BINI**  
(firmato digitalmente)



## **COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale numero 83 del 23.05.2022**

**Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO PER L'ANNO 2022.**

### **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**VISTO** l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lamporecchio, 29.05.2022

**IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
DOTT.SSA MICHELA BINI**  
(firmato digitalmente)